

RGP2012

*Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
per Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti*

*inarc*CASSA

REGOLAMENTO GENERALE PREVIDENZA 2012

Enrico Oriella – Bologna 2 Febbraio 2013

INDICE

Art. 4	Contributo soggettivo	3 - 4
Art. 5	Contributo integrativo	5 – 6 - 7
Art. 7	Contributo di solidarietà	8
Art. 16	Le prestazioni previdenziali	9
Art. 17	Pensione di vecchiaia	10 – 11 - 12
Art. 18	Pensione di anzianità	13 – 14 – 15 - 16
Art. 19	Pensione contributiva	17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 - 23
Art. 20	Pensione di vecchiaia unificata	24 – 25 - 26
Art. 21	Pensione di inabilità	27 – 28 - 29
Art. 22	Pensione di invalidità	30 – 31
Art. 23	Norme comuni pensioni inabilità e invalidità	32
Art. 24	Pensione di reversibilità e indiretta	33 - 34
Art. 25	Prestazione supplementare	35
Art. 26	Sistema di calcolo contributivo della pensione	36 – 37 – 38 – 39 - 40
Art. 27	Computo periodi riscattati o ricongiunti	41 - 42
Art. 28	Pensione minima	43 - 44
Art. 29	Pensionato di altro ente	45
Art. 32	Norme transitorie	46 - 47

CONTRIBUTO SOGGETTIVO dal 1 gennaio 2013 (art. 4)

<i>Contributo obbligatorio fino alla concorrenza del massimale contributivo</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aliquota: 14,5% ➤ Massimale contributivo: € 120.000 ➤ per iscritti (o re iscritti) di età < 35 anni e per 5 anni dalla iscrizione, ma non oltre il compimento 35 anni, aliquota 7,25% SOLO SE il reddito è inferiore al primo scaglione dei redditi di tab. G)
<i>Contributo facoltativo</i>	<p>minimo 1% - max 8,5% del reddito dichiarata Importo minimo € 180</p> <p>Inutilizzabile per compensazioni</p>
<i>Contributo minimo</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dovuto da tutti gli iscritti ➤ Ridotto a 1/3 per iscritti (o re iscritti) di età < 35 anni e per 5 anni dalla iscrizione ma non oltre compimento 35 anni di età; ➤ Ridotto al 50% per iscritti percettori di pensione di vecchiaia, vecchiaia unificata, invalidità, contributiva
Il Contributo soggettivo è deducibile ai fini IRPEF	

CONTRIBUTO SOGGETTIVO dal 1 gennaio 2013 (art. 4)

Integrazione a contribuzione piena dei periodi a contribuzione agevolata	
Aventi diritto	Entità integrazione
Isritti ad Inarcassa a contribuzione piena per almeno 25 anni	Attribuzione di contribuzione figurativa, fino alla concorrenza di contribuzione piena per i primi anni di iscrizione a contribuzione agevolata. Norma valida anche per chi avesse versato la contribuzione piena relativa ai periodi di agevolazione.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO (art. 5)

<i>Aliquota</i>	4%
<i>Contributo</i>	› Dovuto da tutti: ingegneri, architetti, associazioni di professionisti, società di professionisti e di ingegneria
<i>Contributo minimo</i>	› Dovuto da tutti gli iscritti › Ridotto a 1/3 per iscritti età < 35 anni e per 5 anni dalla iscrizione ma non oltre compimento 35 anni di età; › Ridotto al 50% per gli iscritti percettori di pensione di vecchiaia, vecchiaia unificata, invalidità, pensione contributiva

CONTRIBUTO INTEGRATIVO (art. 5)

Applicazione
E' dovuto da tutti ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e di ingegneria, anche nei rapporti tra di loro.
Deducibilità
In sede di dichiarazione annuale, possono essere dedotti dai CONTRIBUTI dovuti, quelli corrisposti ad altri professionisti, associazioni, ecc. La deduzione dei contributi versati può essere fatta a condizione che non si tratti di committente finale.

Il contributo Integrativo non concorre alla formazione del reddito e quindi non è soggetto ad IRPEF

CONTRIBUTO INTEGRATIVO (art. 5)

Integrazione a contribuzione piena dei periodi a contribuzione agevolata	
<i>Aventi diritto</i>	Iscritti ad Inarcassa a contribuzione piena per almeno 25 anni
<i>Condizione essenziale</i>	La media reddituale deve risultare inferiore o uguale al PRIMO scaglione di reddito usato per il calcolo pensionistico di cui alla tabella G. La verifica di tale media e l'eventuale attribuzione di contribuzione figurativa, avverrà alla maturazione del diritto.
<i>Entità integrazione</i>	Attribuzione di contribuzione figurativa, fino alla concorrenza di contribuzione piena per i primi anni di iscrizione a contribuzione agevolata. Norma valida anche per chi avesse versato la contribuzione piena per i periodi di agevolazione.
<i>Decorrenza dell'effetto della contribuzione figurativa</i>	Dalla scadenza prevista per il pagamento del conguaglio dell'anno cui la contribuzione è riferita.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' (art. 7)

<i>Soggetti interessati</i>	Pensionati Inarcassa
<i>Entità percentuale sulla quota di pensione retributiva</i>	1% per i non iscritti 2% per gli iscritti e per i pensionati di anzianità
<i>Esclusioni</i>	Pensionati di invalidità, reversibilità, indirette. Pensioni inferiori al minimo
<i>Durata della norma</i>	Biennale, con primo anno di decorrenza 2013, prorogabile per esigenze di sostenibilità

LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI (art. 16)

PENSIONE DI VECCHIAIA
PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA
PENSIONE DI ANZIANITA'
PENSIONE DI INABILITA' E INVALIDITA'
PENSIONE DI REVERSIBILITA' O INDIRETTA
PENSIONE CONTRIBUTIVA

PENSIONE DI VECCHIAIA (art. 17) :

1

Eliminata come tipologia, resta come metodo di calcolo per il pro-rata

Età	≥ 65 anni
Anzianità contributiva	≥ 30 anni
Dal 2010 e fino al 2012 è composta da 2 quote	
Quota retributiva:	
Anzianità retributiva considerata:	Tutti gli anni fino a quello del 2008 compreso
Per il 2009	Solo se reddito ≥ 6000 € o Vol. Aff. ≥ 10.000 €
Per il 2010	Solo se reddito ≥ 6050 € o Vol. Aff. ≥ 10.100 €
Per il 2011	Solo se reddito ≥ 6150 € o Vol. Aff. ≥ 10.250 €
Per il 2012	Solo se reddito ≥ 6300 € o Vol. Aff. ≥ 10.550 €
	Tutti gli anni a contribuzione agevolata (giovani età < 35 anni)

Le pensioni di inabilità, invalidità e indiretta maturate, il calcolo del trattamento è effettuato con il sistema retributivo fino al 31/12/2012

PENSIONE DI VECCHIAIA (art. 17) :

2

Quota retributiva - media dei redditi per il calcolo della pensione Tab. F

®

Per le pensioni
con decorrenza
nel 2012

I migliori **22** redditi annuali degli ultimi **27** anni

Al 31 dicembre 2012

Si cristallizzano i redditi su cui calcolare la media ai fini pensionistici per la quota retributiva

Nel caso in cui gli anni di contribuzione dell'iscritto fossero inferiori a 27, il calcolo della media è fatto escludendo un anno ogni cinque, fino ad un massimo di quattro

PENSIONE DI VECCHIAIA (art. 17) : 3

Quota contributiva:	Nel caso di
per il 2009	Reddito < 6000 € - Vol. Aff. <10.000 €
per il 2010	Reddito < 6050 € - Vol. Aff. < 10.100 €
per il 2011	Reddito < 6150 € - Vol. Aff. < 10.250 €
per il 2012	Reddito < 6300 € - Vol. Aff. < 10.550 €

Metodo di calcolo quota contributiva | Art. 19 e art. 26 RGP2012

PENSIONE DI ANZIANITA' (art. 18)

1

Eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata SALVO DUE CASI

1° CASO	Entro il 31 dicembre 2012 l'associato è nella seguente situazione:	
<i>Età</i>	≥ 58 anni	
<i>Anzianità contributiva</i>	≥ 35 anni	
<i>Quota (età+anzianità contributiva)</i>	entro 31/12/2012 è ≥ 97	
<i>Domanda di pensione va inoltrata</i>	entro 12 mesi dal 01.01.2013 pena la decadenza	
<i>Cancellazione Albo Professionale</i>	entro 6 mesi dalla domanda di pensione	
DOMANDE IN CORSO e non liquidate entro il 01.01.2013		
<i>Cancellazione Albo Professionale</i>	Entro il 30.06.2013	
<i>Metodo di calcolo</i>	Art. 20 RGP2012 (pensione vecchiaia unificata)	
<i>Nel caso di età < 65 anni</i>	Riduzione della pensione secondo la tabella "L"	

2° CASO	
Al 5 marzo 2010 l'associato aveva i seguenti requisiti:	
<i>Età</i>	≥ 55 anni
<i>Anzianità contributiva</i>	≥ 30 anni
Requisiti minimi da raggiungere per esercitare il diritto	
<i>Età</i>	58 anni
<i>Anzianità contributiva</i>	35 anni
Termini per esercitare il diritto	
<i>Domanda di pensione deve essere inoltrata entro</i>	1 anno dalla maturazione requisiti oppure
	entro il 31.12.2013, nel caso di requisiti già maturati
<i>Cancellazione Albo Professionale</i>	Entro 6 mesi dalla presentazione della domanda di pensione
DOMANDE IN CORSO e non liquidate al 01.01.2013	
<i>Cancellazione Albo Professionale</i>	entro il 30.06.2013
<i>Metodo di calcolo</i>	Art. 20 RGP2012 (pensione vecchiaia unificata)
<i>Nel caso di età < 65 anni</i>	Nessuna riduzione della pensione

PENSIONE DI ANZIANITA' (art. 18)

3

TABELLA L)

PERCENTUALI DI RIDUZIONE DELLA PENSIONE DI ANZIANITA'
Art. 18 Regolamento

Età di pensionamento	Coefficiente di riduzione della pensione
58	17,3%
59	15,3%
60	13,1%
61	10,8%
62	8,4%
63	5,8%
64	3,0%

PENSIONE DI ANZIANITA' (art. 18) 4

DECORRENZA (legge 449/1997)	
<i>Data domanda di pensione</i>	<i>Decorrenza pensione</i>
gennaio- febbraio - marzo	1 ottobre anno della domanda
aprile – maggio - giugno	1 gennaio anno successivo alla domanda
luglio – agosto - settembre	1 aprile anno successivo alla domanda
ottobre – novembre - dicembre	1 luglio anno successivo alla domanda

Eliminata e sostituita dal 01.01.2013 dalla pensione di vecchiaia unificata, salvo per quanto sotto specificato.

Rimane per chi è in possesso dei seguenti REQUISITI	
<i>Età</i>	≥ 65 anni (+ incrementi art. 20 c. 1)
<i>Anzianità contributiva maturata</i>	≥ 5 anni
<i>Esclusione</i>	Privi dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, di anzianità o di vecchiaia unificata, o fruitori di pensione di inabilità o di invalidità
Condizioni per avere diritto alla pensione contributiva	
<i>Termine per la maturazione dei requisiti</i>	Entro 5 anni dal 31.12.2012
<i>Domanda di pensione</i>	Deve essere inoltrata entro un anno dalla maturazione requisiti
<i>Decorrenza</i>	1° giorno mese successivo alla domanda

PENSIONE CONTRIBUTIVA (art. 19) 2

Metodo calcolo	
<i>domande presentate entro il 31 dicembre 2012</i>	Montante contributivo X Coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella allegata al Regolamento per il calcolo della prestazione supplementare reversibile.

PENSIONE CONTRIBUTIVA (art. 19) 3

Coefficiente di trasformazione (%) della tabella della prestazione supplementare reversibile

Età	Coefficiente di trasformazione
65	5,620
66	5,822
67	6,039
68	6,273
69	6,525
70	6,798
71	7,095
72	7,417
73	7,767
74	8,147
75	8,561
76	9,012
77	9,502
78	10,042
79	10,631
80	11,278

Metodo calcolo	
<i>Domande di pensione presentate dopo il 1° gennaio 2013</i>	<p>Montante contributivo X coeff. Trasform. Corrispondente anno di nascita ed età di pensionamento (adeguato in ragione del numero di mesi ricadenti nella frazione di anno)</p> <p>[vedi esempio Tabella H(48) per coorte nati 1948]</p>

TABELLA H(48)

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE PER IL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI CONTRIBUTIVE
Art. 26 Regolamento

PER LA GENERAZIONE DI RIFERIMENTO DEL 1948

Età di pensionamento	Coefficiente di trasformazione
57	4,426%
58	4,545%
59	4,676%
60	4,814%
61	4,965%
62	5,114%
63	5,288%
64	5,464%
65	5,655%
66	5,859%
67	6,092%
68	6,340%
69	6,618%
70	6,909%
71	7,227%
72	7,528%
73	7,889%
74	8,224%
75	8,683%
76	9,227%
77	9,701%
78	10,325%
79	10,961%
80	11,655%

<i>Montante contributivo individuale</i>	Somma dei contributi versati, con esclusione della contribuzione dell'anno della domanda di pensione
CONTRIBUTI CHE FORMANO IL MONTANTE FINO AL 31 DICEMBRE 2012	Contributo soggettivo versato in misura piena fino anno 2001
	95% contributi soggettivi versati entro il massimale contributivo, per anni 2002 e 2003
	100% contributo soggettivo versato entro il massimale contributivo, per anni dal 2004 fino al 31.12.2012
	Contribuzione da ricongiunzione
	Contribuzione da riscatto
CONTRIBUTI CHE FORMANO IL MONTANTE DOPO IL 01.01.2013	Contributi soggettivi
	Contributi facoltativi (art. 4.2)
	Quota contribuzione integrativa retrocessa
	Contribuzione da ricongiunzione
	Contribuzione da riscatto
	Contributi figurativi

PENSIONE CONTRIBUTIVA (art. 19) – Tab. A

TABELLA A)

MISURA DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO
Art. 4 Regolamento

Anno	Massimale contributivo (€)	Limite di reddito ai fini del calcolo contribuzione ridotta (€)	Aliquota ordinaria		Aliquota ridotta	Contributo minimo		Contributo di solidarietà oltre il massimale contributivo %
			%	di cui quota assistenza	%	(€)	di cui quota assistenza	
2012	87.700,00	43.750,00	13,50	0,50	6,75	1.645,00	67,00	3,00
2013	120.000,00	(*)	14,50	0,00	7,25	2.250,00	0,00	0,00

(*) disponibile dal 1/2014

PENSIONE CONTRIBUTIVA (art. 19)
Rivalutazione montante contributivo individuale

TASSO ANNUO DI CAPITALIZZAZIONE	
<i>Fino al 2001</i>	5% composto annuo
<i>Dal 2002 fino 31.12.2012</i>	Variazione media quinquennale PIL, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare
<i>Dal 1 gennaio 2013</i>	Modalità previste art. 26 RGP2012

Nessun diritto di adeguamento alla pensione minima

PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA (art. 20)
(sostituisce la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità e la PPC)

REQUISITI tab. I				
Anno maturazione	Età minima		Anzianità contrib. minima	
	ANNI	MESI	ANNI	MESI
2012	65		30	
2013	65		30	
2014	65	3	30	6
2015	65	6	31	
2016	65	9	31	6
2017	66		32	
2018	66(*)		32	6
2019	66		33	
2020	66		33	6
2021	66		34	
2022	66		34	6
2023	66		35	
Qualsiasi dal 2013	70(*)		qualsiasi	
(*) da adeguare alla maggiore aspettativa di vita				

PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA (art. 20)

COMPOSIZIONE IN QUOTE		
<i>REQUISITI</i>		<i>MODALITA' DI CALCOLO QUOTE</i>
<i>Età</i>	<i>Anzianità contributiva</i>	
≥ Minima pensionabile (tab. I)	≥ Anzianità minima (Tab. I)	RETRIBUTIVA fino al 31.12.2012 CONTRIBUTIVA dal 01.01.2013
≥ Minima pensionabile	< Anzianità minima	CONTRIBUTIVA (art. 26)

Decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione.

PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA (art. 20)

PENSIONE ANTICIPATA	
<i>REQUISITI</i>	<i>DECURTAZIONE della QUOTA RETRIBUTIVA</i>
<p>63 anni \leq età < 64 anni e Anz. Contrib. \geq anz. minima (tab. I)</p>	6,489%
<p>64 anni \leq età < 65 anni e Anz. Contrib. \geq anz. minima (tab. I)</p>	3,377%
	<i>I coefficienti di decurtazione saranno aggiornati annualmente</i>

PENSIONE DI INABILITA' (art. 21)

CONDIZIONI PER AVERE DIRITTO	
a	Impossibilità all'esercizio della professione per infermità, difetto fisico o mentale, sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale
b	Siano maturati almeno due anni di iscrizione e contribuzione. Il requisito di anzianità minima non si applica in caso di inabilità per infortunio.
c	Assenza di titolarità di pensione di inabilità erogata da altro Ente previdenziale
21.5	Cancellazione dall'Albo professionale. (La pensione è revocata in caso di nuova iscrizione)
	Il diritto sussiste anche se le infermità o i difetti preesistevano al rapporto assicurativo, purché ne sia dimostrato un successivo aggravamento che ha provocato la perdita totale della capacità a svolgere la professione, o siano sopraggiunte nuove infermità che provocano l'inabilità al lavoro.

<i>Metodo di calcolo</i>	Art. 20 e 28 RGP2012
<i>Decorrenza</i>	1° giorno mese successivo alla domanda

Revisione periodica di Inarcassa

Revoca in caso di decadenza delle condizioni per avere diritto alla pensione.

Sospensione in caso di rifiuto della revisione da parte del pensionato

PENSIONE DI INABILITA' (art. 21)

PENSIONE IN QUOTA RETRIBUTIVA	
<i>Anzianità contributiva riconosciuta</i>	Anzianità contributiva effettiva.
	Anzianità contributiva effettiva + 10 anni, fino max complessivo di 35 anni se l'iscritto non dispone di altri redditi, diversi da quelli professionali, in misura superiore a quelli di tabella N, determinato come media dei redditi del triennio precedente la domanda di pensione di inabilità.

TABELLA N)

LIMITE DI REDDITI IMPONIBILI O ESENTI DA IMPOSTE DIVERSI DA QUELLI PROFESSIONALI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ANZIANITA' FIGURATIVA ALLA PENSIONE DI INVALIDITA' E INABILITA'

Anno maturazione requisiti	Limite di reddito (€)
2012	26.150,00
2013	(*)

(*) importo rivalutato all'indice ISTAT

PENSIONE DI INABILITA' (art. 21)

PENSIONE IN QUOTA CONTRIBUTIVA	
<i>Anzianità contributiva riconosciuta</i>	Anzianità contributiva effettiva, se l'iscritto dispone di altri redditi, diversi da quelli professionali, in misura superiore a quelli di tabella N, determinato come media dei redditi del triennio precedente la domanda di pensione di inabilità.
	Anzianità contributiva effettiva + 10 anni di contribuzione figurativa , fino max complessivo di 35 anni.
<i>Contribuzione figurativa</i>	Media dei contributi utili a pensione del triennio precedente la domanda

PENSIONE DI INVALIDITA' (art. 22)

CONDIZIONI PER ESERCITARE IL DIRITTO	
a	Riduzione in modo continuativo e a meno di un terzo, della capacità all'esercizio della professione per infermità o difetto fisico/mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione
b	Maturazione di almeno tre anni di iscrizione e contribuzione. Il requisito non si applica in caso di invalidità per infortunio.
c	Nessuna titolarità di pensione di invalidità o inabilità erogata da altro Ente
	Il diritto sussiste anche se le infermità invalidanti preesistevano , purché ne sia dimostrato l'aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che hanno provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione

Revisione periodica di Inarcassa per accertamento della permanenza delle condizioni di invalidità.

PENSIONE DI INVALIDITA' (art. 22)

	ALTRE DISPOSIZIONI
<i>entità</i>	70% della corrispondente pensione di inabilità, anche se si tratta di pensione minima
<i>decorrenza</i>	Dal 1° giorno mese successivo a quello di presentazione della domanda
<i>sospensione</i>	Quando il reddito del pensionato è superiore a 2 volte la pensione di invalidità, con effetto dall'anno successivo a quello dell'accertamento del superamento del limite di reddito. Quando il pensionato non si presti alla revisione delle condizioni che hanno determinato la concessione della pensione.
<i>ripristino</i>	La pensione sospesa è ripristinata dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il reddito del professionista rientra nel limite stabilito
<i>sostituzione</i>	In caso di prosecuzione della professione e maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, vecchiaia unificata o anzianità, il pensionato può chiedere la liquidazione di queste in sostituzione della pensione di invalidità
<i>revoca</i>	Cessazione delle condizioni in base alle quali la pensione è stata concessa.

NORME COMUNI ALLE PENSIONI DI INABILITA' E INVALIDITA' (art.23)

<i>Modalità di accertamento dell'inabilità e invalidità</i>	Regolamento deliberato dal CND
<i>Cumulabilità in caso di infortunio</i>	Le pensioni sono concesse a prescindere da eventuali risarcimenti corrisposti da Assicurazioni

PENSIONI DI REVERSIBILITA' E INDIRECTA (art. 24)

<i>Aventi diritto</i>	<ul style="list-style-type: none"> ·Coniuge in stato vedovile ·Figli legittimi o equiparati, minorenni o maggiorenni inabili al lavoro <ul style="list-style-type: none"> ▪Per il figlio maggiorenne inabile al lavoro, l'insorgenza dell'inabilità deve essere antecedente il decesso del pensionato ▪Figli maggiorenni studenti di scuola media superiore fino al compimento dei 21 anni ▪Figli maggiorenni studenti universitari fino al compimento dei 26 anni
<i>Pensioni reversibili</i>	Vecchiaia, vecchiaia unificata, anzianità, inabilità, invalidità, contributiva, prestazione supplementare
<i>Pensione indiretta</i>	La pensione spetta anche nel caso in cui l'iscritto non sia pensionato, ma abbia maturato almeno due anni di iscrizione e contribuzione a Inarcassa. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'evento è causato da infortunio.
<i>Entità delle pensioni</i>	60% al coniuge + 20% per ogni figlio fino ad un massimo del 40% <i>In mancanza del coniuge o alla sua morte:</i> 60% della pensione diretta per un solo figlio 80% della pensione diretta per due figli 100% della pensione diretta per tre o più figli
<i>Metodo di calcolo pensione indiretta</i>	Articoli 20 e 28 RGP2012
<i>Decorrenza</i>	Dal 1° giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto

PENSIONE DI REVERSIBILITA' E INDIRETTA (art. 24)

RIDUZIONE DELLA PENSIONE	
CAUSA	ENTITA' RIDUZIONE
Matrimonio del dante causa, contratto dopo compimento dei 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni	10% per ogni anno di durata matrimonio , mancante al numero 10
	Non si applica riduzione nel caso in cui dal matrimonio sia nato almeno un figlio, e questo abbia i requisiti per avere il diritto alla pensione di reversibilità

PRESTAZIONE SUPPLEMENTARE (art. 25)

<i>Aventi diritto</i>	Pensionati di vecchiaia, vecchiaia unificata, pensione contributiva, che continuano l'attività professionale
<i>Maturazione del diritto</i>	Ogni 5 anni di iscrizione e contribuzione
<i>Modalità di calcolo</i>	Regolamento prestazione supplementare
<i>Contributo integrativo</i>	Esclusa la retrocessione del c.i. dal montante individuale
<i>Capitalizzazione contributi</i>	Ferma restando la normativa precedente, si applica l'Art. 26 RGP2012 e i coefficienti di trasformazione corrispondenti all'anno di nascita ed all'età di pensionamento [vedi esempio Tabella H(48)]
<i>Decorrenza</i>	1° giorno mese successivo maturazione del diritto

Formula calcolo

Montante contributivo individuale **x** coefficiente di trasformazione corrispondente all'anno di nascita e all'età di pensionamento scelta [esempio tabella H(48) per coorte nati 1948 e s.m.]

TABELLA H(48)

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE PER IL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI CONTRIBUTIVE
Art. 26 Regolamento

PER LA GENERAZIONE DI RIFERIMENTO DEL 1948

Età di pensionamento	Coefficiente di trasformazione
57	4,426%
58	4,545%
59	4,676%
60	4,814%
61	4,965%
62	5,114%
63	5,288%
64	5,464%
65	5,655%
66	5,859%
67	6,092%
68	6,340%
69	6,618%
70	6,909%
71	7,227%
72	7,528%
73	7,889%
74	8,224%
75	8,683%
76	9,227%
77	9,701%
78	10,325%
79	10,961%
80	11,655%

Annualmente il CdA approva i coefficienti della tabella della coorte che raggiunge il requisito dell'età pensionabile ordinaria

SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO (art. 26)

<p><i>Pensionamento anticipato – tabella H di riferimento</i></p>	<p>In caso di pensionamento anticipato rispetto all'età ordinaria, non esistendo la tabella della coorte del richiedente, in via provvisoria saranno attribuiti i coefficienti di trasformazione dell'ultima generazione disponibile. Al compimento dell'età pensionabile ordinaria, la pensione sarà ricalcolata sulla base dei coefficienti di trasformazione definitivi della coorte di appartenenza, con effetto dal mese successivo.</p>
<p><i>Frazioni di anno all'atto del pensionamento</i></p>	<p>Il coefficiente sarà proporzionalmente adeguato in ragione del numero dei mesi interi ricadenti nella frazione di anno. In caso di età inferiore a 57 anni, i coefficienti saranno comunque quelli relativi alla coorte di 57 anni.</p>

SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO (art. 26)

<i>Montante Contributivo individuale</i>	Somma: Contributi soggettivi obbligatori Contributi soggettivi facoltativi Quota contribuzione integrativa retrocessa Contribuzione trasferita per ricongiunzione Contribuzione per riscatto Contribuzione figurativa Contribuzione volontaria (periodi di contribuzione agevolata)
<i>Rivalutazione</i>	Al 31 dicembre di ogni anno, su base composta, al tasso annuo di capitalizzazione
<i>Decorrenza del riconoscimento a montante dei contributi figurativi</i>	Con riferimento ai contributi soggettivo e integrativo, ha effetto dal termine previsto per il pagamento del conguaglio dell'anno a cui è riferita la contribuzione. Con riferimento alle pensioni di inabilità e invalidità, ha effetto dalla data di presentazione della domanda di pensione.

SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO (art. 26)

RETROCESSIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO dal 01.01.2013	
ENTITA'	CONDIZIONE
4% X 50%= 2%	Anzianità maturata in quota retributiva < 10 anni Oppure pensionamento dopo il compimento di 70 anni
4% X 43,75%= 1,75%	10 anni < anzianità maturata in quota retributiva < 20 anni
4% X 37,50%= 1,50%	20 anni < anzianità maturata in quota retributiva < 30 anni
4% X 25%= 1,00%	anzianità maturata in quota retributiva > 30 anni
AI FINI DELLA RETROCESSIONE L' ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA IN QUOTA RETRIBUTIVA È CALCOLATA SENZA CONTARE I PERIODI RISCATTATI E QUELLI RICONGIUNTI.	
Massimale del volume affari ai fini della retrocessione	<ul style="list-style-type: none"> ·Massimale contributivo (attualmente 120.000,000) X (Monte Volume affari/Monte Reddito professionale di tutti gli iscritti ad Inarcassa) ·Il rapporto è determinato con cadenza triennale · Per il primo triennio è di € 160.000,00

SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO (art. 26)

TASSO ANNUO DI CAPITALIZZAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO INDIVIDUALE

Variazione media quinquennale del monte dei redditi professionali degli iscritti ad Inarcassa, riferito al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, con un valore minimo di 1,50%

Incrementato di una quota % della media quinquennale del rendimento del patrimonio di Inarcassa nella misura stabilita dal CND ogni biennio

PERIODI RISCATTATI O RICONGIUNTI

Ai fini del diritto e dell'entità della pensione, sono computati in funzione della loro collocazione temporale

RICONGIUNZIONE dal 1 gennaio 2013

- Nessun versamento della riserva matematica.
- Il riconoscimento a montante individuale dei periodi ricongiunti ha effetto dal momento del trasferimento delle somme versate agli enti, ad eccezione degli interessi di mora.

RISCATTO dal 1 gennaio 2013

- L'onere è pari, per ciascuna annualità riscattata, al prodotto del reddito professionale netto dell'anno precedente la domanda, per l'aliquota del contributo soggettivo dello stesso anno.
- Non può essere inferiore al contributo soggettivo minimo previsto nell'anno della domanda.
- Per riscatti inferiori all'anno, l'onere è proporzionalmente ridotto.
- Il riconoscimento a montante ha effetto dal momento della domanda.

PERIODI RISCATTATI O RICONGIUNTI
<i>Ricongiunzione o riscatti di periodi anteriori all'entrata in vigore del RGP2012</i>
Danno luogo ad incremento dell'anzianità da computare con metodo retributivo, l'onere sarà pari alla relativa riserva matematica
<i>Riscatto periodi anteriori all'entrata in vigore del RGP2012</i>
In assenza di redditi professionali utili alla determinazione della quota retributiva, si assume il reddito preso a base per il calcolo dell'onere di cui al Regolamento Riscatti (art. 5 comma 1).

PENSIONE MINIMA (art. 28)

La pensione minima per il 2012 è pari a € 10.423 e ne hanno titolo tutti i pensionati che raggiungono l'anzianità contributiva richiesta

Riduzione dell'adeguamento alla pensione minima	
1	A decorrere dal 2010 per quegli anni in cui i redditi sono inferiori ai minimi per il calcolo retributivo (art. 17) si applica una riduzione della pensione minima di tanti trentesimi quanti sono gli anni in cui i redditi sono stati inferiori al minimo.
2	Dall'entrata in vigore della RGP2012, la p.m. non può essere superiore alla media dei redditi professionali rivalutati, dei 20 anni precedenti il pensionamento. La limitazione non si applica in caso di pensione di invalidità, inabilità, indiretta.
4	In caso di reversibilità della pensione minima, spetta nella stessa misura riconosciuta al "de cuius" con le percentuali dell'art. 24
3	Pensione indiretta. La pensione minima è proporzionalmente ridotta in trentesimi in base all'anzianità maturata, con un minimo di 20/30 e con le percentuali dell'art. 24 (pensione reversibilità e indiretta)

PENSIONE MINIMA (art. 28)

INAPPLICABILITÀ dell'adeguamento alla pensione minima	
a	Al pensionato il cui ISEE con riferimento all'anno precedente il pensionamento, sia superiore a € 30.000,00
b	<ul style="list-style-type: none">➢ All'iscritto che va in pensione a 70 anni senza avere il requisito dell'anzianità contributiva minima➢ All'iscritto che opti per la pensione anticipata
c	Al titolare di pensione di altro ente
d	Al titolare di pensione contributiva (ex PPC)
e	Al titolare di pensione in totalizzazione, salvo che non abbia raggiunto i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia unificata
f	Al titolare di pensione di anzianità

PENSIONATO DI ALTRO ENTE (art. 29)

Pensione di inabilità e invalidità per iscritto p.a.e.	
<i>Condizioni di applicabilità</i>	Per Inabilità: Anzianità contributiva effettiva di almeno due anni
	Per Invalidità: Anzianità contributiva effettiva di almeno tre anni
	L'evento invalidante sia avvenuto dopo l'iscrizione e prima del compimento di 65 anni di età
<i>Metodo di calcolo</i>	Art. 20, 21 e 22

Pensione indiretta per iscritto p.a.e.	
<i>Condizioni di applicabilità</i>	L'iscritto aveva compiuto almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione.
<i>Metodo di calcolo</i>	Art. 19 - 26

NORME TRANSITORIE (Art. 32)

<i>ISCRITTI IN DATA ANTERIORE AL 29/01/1981</i>			
<i>Termine per raggiungimento requisiti</i>	<i>Requisiti</i>		<i>Diritto riconosciuto</i>
	<i>Età</i>	<i>Anzianità contributiva minima</i>	
Entro tre anni dalla data di approvazione RGP2012	65 anni	A.C. \geq 20 anni, esclusi anni a contribuzione ridotta (legge 179/1958)	Pensione di vecchiaia commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione

NORME TRANSITORIE (Art. 32)

SOGGETTI	Iscritti che entro l'anno di approvazione del RGP2012 hanno maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva
Età	dopo il compimento dei 70 anni
Anzianità contributiva	Al raggiungimento di anzianità contributiva \geq 30 anni
Diritto riconosciuto	Calcolo della pensione con metodo pro rata (art. 20) anche se non è stato raggiunto il requisito di anzianità contributiva minima